



**Casa Della Fanciulla - Casa di Riposo**  
**Largo Collegio n. 12 – 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)**

**Allegato alla Delibera n. 57 del 06.11.2023**  
**Accesso Civico**

L'accesso civico è disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - detto anche accesso "semplice" per distinguerlo dall'accesso "generalizzato", introdotto dal comma 2 del medesimo articolo.

L'accesso civico riconosce a chiunque il diritto di chiedere documenti, informazioni o dati per i quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'IPAB Casa della Fanciulla – Casa di Riposo di Chiusa Sclafani

La richiesta di accesso civico, da presentare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che nel caso in specie è il Segretario Contabile IPAB, è gratuita e non deve essere motivata.

La richiesta debitamente sottoscritta, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, va indirizzata Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'IPAB attraverso una delle seguenti modalità:

- a mano presentandosi di persona presso il protocollo IPAB;
- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Casa della Fanciulla – Casa di Riposo di Chiusa Sclafani – Largo Collegio 12 – CAP 90033 CHIUSA SCALAFANI
- mediante posta elettronica all'indirizzo mail [casadellafanciulla20@gmail.com](mailto:casadellafanciulla20@gmail.com); o all'indirizzo PEC [casa.fanciulla@pec.libero.it](mailto:casa.fanciulla@pec.libero.it);

**Descrizione del procedimento**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - in sigla RPCT - ricevuta la richiesta di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, verifica prioritariamente se per gli stessi sussiste l'obbligo di pubblicazione.

Nel caso in cui non viga l'obbligo di pubblicazione il RPCT né da comunicazione al richiedente che, ricorrendone i presupposti, potrà avanzare richiesta di accesso civico "generalizzato" - ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 - o di accesso "documentale" ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.

In caso di sussistenza dell'obbligo di pubblicazione:

- a) se il dato risulta già pubblicato, il RPCT ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
- b) se la pubblicazione risulta omessa il RPCT provvede alla immediata pubblicazione e, contestualmente, ne informa il richiedente.

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di trenta giorni.

In caso di ritardo o di rigetto dell'istanza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo secondo le disposizioni di cui all'art. 116, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni.